

Un decreto del ministro dell'agricoltura in Gazzetta Ufficiale sblocca gli incentivi sul credito

Mutui agricoli, interessi a metà

Aiuti pubblici per coprire fino al 50% del tasso nominale

DI ERMANNO COMEGNA

Le imprese agricole, della pesca, dell'acquacoltura e dell'agroalimentare che sottoscrivono finanziamenti bancari della durata massima di cinque anni, comprensiva dell'eventuale periodo di pre-ammortamento, ricevono un contributo pubblico che può coprire fino al 50% del tasso annuo nominale applicato dall'istituto finanziario concedente. Le regole per l'applicazione del regime di aiuto sono contenute nel decreto del ministero dell'agricoltura del 30 dicembre 2024, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 55 del 7 marzo 2025.

Il regime di aiuto è stato istituito a maggio 2024, con il pacchetto di misure urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, varato con il decreto legge del 15 maggio n. 63 e convertito con la legge 12 luglio 2024 n. 101, meglio noto con il termine "Decreto agricoltura", al cui interno è prevista la misura della copertura degli interessi passivi dei finanziamenti bancari erogati a favore delle imprese, al fine di contrastare l'avversa congiuntura determinata da fattori geopolitici internazionali (conflitto in Ucraina e interruzione delle catene di approvvigionamento). Lo stanziamento disponibile ammonta a 21 milioni di euro, di cui un milione per l'anno 2024 e dieci per ciascuno degli anni 2025 e 2026.

Il «decreto agricoltura» assegna al ministero un termi-

ne di 60 giorni per emanare il provvedimento applicativo. Evidentemente ci sono state delle difficoltà che hanno comportato lo slittamento dell'avvio della misura di alcuni mesi, la quale sarà gestita da Agea, cui spetta il compito di pubblicare le istruzioni operative, entro il 27 marzo prossimo. Da quel momento gli agricoltori e le altre imprese beneficiarie della filiera potranno procedere alla presentazione della domanda, utilizzando la modulistica allo scopo predisposta.

Tra i requisiti oggettivi previsti per accedere all'intervento, vi è quello della sottoscrizione di una polizza assicurativa contro i danni alle produzioni, alle strutture, alle infrastrutture e agli impianti produttivi, derivanti da calamità naturali o eventi eccezionali o avversità atmosferiche assimilabili, compresi i fenomeni di natura catastrofale. Devono essere oggetto di copertura i danni da epizootie e da attacchi di organismi nocivi e ad animali protetti.

Il regime di aiuto funziona con le regole del *de minimis* che, per l'agricoltura, prevede una soglia massima di 50.000 euro nell'arco di tre anni, così come stabilito dal Regolamento 2024/3118 dello scorso mese di dicembre.

I contratti di finanziamento bancario devono essere sottoscritti al massimo nei 30 giorni precedenti la presentazione della domanda ad Agea. Il contributo in conto interesse è calcolato tenendo

conto della massima percentuale concedibile del 50%, dell'eventuale superamento della soglia individuale del *de minimis* e dello stanziamento disponibile. L'aliquota di aiuto è calcolata applicando il tasso di riferimento e di attualizzazione stabilito dalla Commissione europea, maggiorato di 100 punti base. Nel caso le domande ammesse determinino un importo richiesto superiore rispetto allo stanziamento disponibile, Agea applica una riduzione lineare a ciascun beneficiario.

Le imprese beneficiarie devono allegare alla domanda la delibera di concessione del finanziamento ed il mandato irrevocabile all'incasso in favore della banca. Con quest'ultima dichiarazione, il beneficiario autorizza l'istituto finanziario ad utilizzare il contributo per l'estinzione anticipata di quota parte del finanziamento concesso. L'aiuto è liquidato sul conto corrente bancario indicato dal soggetto beneficiario al momento della presentazione della domanda, dopo che c'è stata la dimostrazione dell'avvenuta erogazione del finanziamento bancario.

— © Riproduzione riservata — ■



La chance per tutto il primario

